



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori RENZI, PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT,
FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI e SCALFAROTTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 2025

Divieto di accordi di tirocinio extracurricolare

ONOREVOLI SENATORI. — La piaga della precarietà giovanile ha raggiunto proporzioni inverosimili e inaccettabili, alle quali occorre porre rimedio anche tramite il riassetto normativo degli strumenti per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

L'abuso da parte dei soggetti pubblici e privati dello strumento cosiddetto dei « tirocini extracurricolari » sta causando un allungamento dei tempi per la stabilizzazione dei giovani nel mondo del lavoro. La *ratio* del presente disegno di legge, pertanto, risiede nell'abolizione dell'istituto del tirocinio extracurricolare, poiché qualsiasi periodo di prova e formazione per i laureati deve avere anche una minima possibilità di trasformarsi in un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Inoltre, troppo spesso, il cosiddetto « *stage* » extracurricolare viene utilizzato per lavoratori già laureati, o che comunque hanno completato il ciclo di studi, fungendo da copertura per rapporti di manovalanza precaria a basso costo.

Fin troppo spesso giovani laureati — doppiamente laureati, con la triennale e la specialistica — prima di essere assunti a tempo indeterminato devono sottoporsi a lunghi tirocini extracurricolari, in seguito a periodi di prova o contratti a tempo determinato, allungando la condizione di precarietà contrattuale ed economica, e ritardando i percorsi di emancipazione quali l'uscita di casa, l'acensione di mutui, la possibilità di costruire

percorsi di autonomia dalla famiglia di origine. Se nei Paesi europei in media i giovani lasciano il nucleo familiare intorno a ventisei anni, o ventitré anni nel Nord Europa, in Italia questo avviene in media dopo i trent'anni.

Le aziende e le pubbliche amministrazioni che intendono sottoporre i laureati a un periodo di prova senza l'obbligo di assumerli a tempo indeterminato possono comunque avvalersi di istituti normativi esistenti quali il contratto di apprendistato, il periodo di prova di tre mesi del contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato a tutele crescenti, durante il quale il contratto può essere rescisso unilateralmente, e il contratto di lavoro dipendente a tempo determinato.

Il presente disegno di legge si compone di quattro articoli: l'articolo 1 prevede che i soggetti pubblici e privati non possono attivare tirocini extracurricolari; l'articolo 2 stabilisce che chiunque violi il divieto di cui all'articolo 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 30.000 euro; l'articolo 3 statuisce che i tirocini extracurricolari in corso alla data di entrata in vigore della legge possono essere portati a termine secondo la durata inizialmente concordata tra le parti; infine l'articolo 4 prevede che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Divieto di accordi di tirocinio extracurriculare)

1. Al fine di prevenire e contrastare forme di lavoro irregolare e di sfruttamento del lavoro, ai soggetti pubblici e privati è fatto divieto di stipulare accordi di tirocinio extracurriculare.

2. Ai fini della presente legge, per « tirocinio extracurriculare » si intende un periodo di prova e di formazione successivo al completamento del ciclo di studi, distinto dal rapporto di lavoro subordinato.

Art. 2.

(Sanzioni)

1. Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 30.000 euro.

Art. 3.

(Disposizione transitoria)

1. Gli accordi di tirocinio extracurriculare stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge possono essere portati a termine secondo la durata concordata tra le parti.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

